

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 30-2464

L.R. n. 16/2009: approvazione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per l'implementazione e la continuita' di interventi nell'ambito delle attivita' a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti";

vista la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", che all'articolo 2, comma h) recita: "*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*";

vista la Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16, "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio", che all'articolo 3, comma 1 prevede l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia ed al comma 7, recita "*I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge*";

visto il Regolamento regionale di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R, Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)", con particolare riferimento all'art. 8, comma 2, in base al quale i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne;

vista la L.n.77 del 2013, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "*d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*".

Osservato che:

I centri antiviolenza e le case-rifugio sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Richiamato che:

con DGR n. 18-585 del 18.11.2014, in attuazione della L.119/2013 e della Intese CU n. 86 del 10.7.2014 e CSR n. 97 del 17 luglio 2014 venivano approvati i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, di cui all'allegato 1) parte integrante di tale deliberazione, e che gli oneri derivanti dall'attuazione del citato provvedimento afferivano agli stanziamenti sia regionali che statali (Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità), per un totale complessivo di spesa di euro 997.337,73;

con successiva Determinazione dirigenziale n. 110 del 18 febbraio 2015, venivano assegnati i finanziamenti a favore degli enti ed organizzazioni titolari dei Centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio piemontese;

i beneficiari dei citati finanziamenti (come da allegato 2 alla DD n. 110 del 18 febbraio 2015) risultano essere in numero di 17, dei quali 9 afferiscono all'ambito provinciale di Torino.

Specificato che:

la citata DGR 18 novembre 2014, n. 18-585, individuava nel protocollo territoriale lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del centro Antiviolenza che può articolarsi:

- in uno o più sportelli;
- nel collegamento con una o più Case Rifugio;
- attraverso interventi a gestione diretta o gestiti da organizzazioni del privato sociale.

Accertato che tutti gli enti ed organizzazioni beneficiari dei finanziamenti hanno provveduto alla stipula e trasmissione dei protocolli territoriali di cui sopra;

dato atto che, ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L.R n. 16 del 2009, si ritiene opportuno assicurare continuità ed implementazione di quanto già avviato e in corso di realizzazione nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza da parte dei soggetti già ammessi a finanziamento in esito al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui alla DGR n. 18-585 del 18 novembre 2014 ed alla D.D. n. 110/2015;

Nello specifico, le attività da finanziarsi hanno le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione ed emersione del fenomeno della violenza sulle donne
- favorire la realizzazione di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile su tutto il territorio regionale
- sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico degli autori della violenza.

Tutto ciò premesso, si provvede all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per l'implementazione e la continuità di interventi nell'ambito delle attività a favore

delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n.17/R del 16.11.2009, dando atto che gli stessi ripropongono, in forma semplificata, i criteri già approvati con DGR n. 18-585 del 18.11.2014, al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate.

Le richieste di finanziamento per l'implementazione e la continuità di interventi potranno essere proposte dai soggetti già ammessi a finanziamento in esito al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui alla D.G.R. n. 18-585 del 18 novembre 2014 e successiva DD. n.110 del 18.2.2015 di assegnazione dei finanziamenti stessi.

In applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 1 del DPGR n.17/R del 2009, la somma disponibile sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli 8 ambiti territoriali provinciali, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Fermo restando tale riparto preventivo, per quanto riguarda l'ambito provinciale di Torino, cui afferiscono 9 soggetti già ammessi a finanziamento con D.D. n. 110/2015, in considerazione dell'entità delle risorse disponibili, e al fine di un'allocazione congrua, che eviti la dispersione eccessiva dei fondi disponibili, saranno ammesse a finanziamento un massimo di quattro istanze.

In considerazione di quanto sopra esplicitato, si dà atto che gli atti di localizzazione dei servizi da parte delle Province, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. A) della L.R.16/2009, si considerano coincidenti con quelli adottati a suo tempo in sede di attuazione del Piano Regionale di cui alla DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008, nonché con le comunicazioni pervenute in merito alle iniziative finanziate in attuazione dei bandi regionali di cui alle DD n.100 e n.199 del 2013.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli Artt. 14 e 15 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

visti gli artt .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”;

vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 16/2009;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa esposte, ai fini della piena attuazione della Legge n.16/09, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l’espletamento di tutte le procedure necessarie all’assegnazione delle risorse regionali dedicate, l’Allegato 1 “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per l’implementazione e la continuità di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.R.16/2009 e del DPGR n.17/R del 16.11.2009, parte integrante della presente Deliberazione;

- di dare atto che i criteri individuati nell’Allegato 1 ripropongono, con i dovuti adattamenti e semplificazioni, quelli individuati nell’Allegato 1 alla DGR n. 18-585 del 18.11.2014, per quanto attiene l’assegnazione delle risorse di cui alla LR 16/2009, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009;

- di prevedere che le risorse da destinare alla presente finalità, saranno definite con successivo provvedimento di assegnazione;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Coesione Sociale l’adozione di idonei provvedimenti d’impegno attuativi della presente deliberazione, entro la fine dell’esercizio finanziario 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n.17/R del 16.11.2009.

a) *Finalità*

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.16/2009 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.17/R del 2009, ed in particolare all'implementazione di alcuni degli interventi già finanziati tramite il bando di cui alla DGR 18 novembre 2014, n. 18-585.

In specifico le azioni oggetto di finanziamento previste, sono finalizzate a:

1. promuovere e sostenere la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione ed emersione del fenomeno della violenza sulle donne
2. favorire la realizzazione di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici¹ anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile² su tutto il territorio regionale
3. sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico degli autori della violenza.

b) *Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti*

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene essenziale finanziare, per l'anno 2015, le attività e gli interventi a favore delle donne vittime di violenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui al punto a), di seguito specificati:

- attività di sensibilizzazione, diffusione della conoscenza sul fenomeno
- attività finalizzate alla prevenzione ed all'emersione del fenomeno
- formazione/aggiornamento degli/le operatori/trici
- sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza.

Gli interventi, della durata di almeno 12 mesi, devono essere realizzati dai soggetti titolari dei centri antiviolenza, già ammessi a finanziamento in esito al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui alla n. 18-585 del 18 novembre 2014 (finanziamenti concessi con successiva D D. n. 110 del 18.2.2015), allo scopo di dare continuità e completezza a quanto già avviato e in corso di realizzazione nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e stipulato ai sensi della DGR 18 novembre 2014, n. 18-585, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del centro Antiviolenza.

Possono presentare istanza di contributo ai sensi della presente Deliberazione i soggetti già ammessi a finanziamento in esito al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui alla DGR n. 18-585 del 18 novembre 2014, di cui all'allegato 2) della D.D. n. 110/2015).

¹ Come richiesto art. 12-13-14 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Istanbul 11/05/2012

² Ai sensi d.lgs 13 del 16/01/2013

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse: € 156.000,00-fondi regionali finalizzati all'applicazione della LR 16/2009 (cap.153010/2015).

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009, gli importi stanziati sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Fermo restando il riparto preventivo di cui sopra, per quanto riguarda l'ambito provinciale di Torino cui afferiscono, 9 soggetti titolari di finanziamenti già ammessi a finanziamento in esito al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui alla DGR n. 18-585 del 18 novembre 2014, di cui all'allegato 2) della D.D. n. 110/2015), in considerazione dell'entità dei fondi regionali assegnabili, saranno ammesse a contributo un massimo di quattro istanze, al fine di una allocazione congrua delle risorse disponibili, che assicuri la realizzazione di interventi efficaci ed eviti un'eccessiva dispersione delle risorse.

Qualora da un ambito provinciale pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base del riparto preventivo di cui sopra.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese, per la realizzazione di quanto indicato al punto b)

- A. Spese di personale (esclusivamente le figure professionali di cui al DPGR n. 17/R del 2009)
- B. Spese per la formazione/l'aggiornamento degli operatori
- C. Spese per sostenere iniziative ed attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza sul fenomeno
- D. Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla prevenzione ed all'emersione del fenomeno
- E. Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di graduatorie a carattere provinciale.

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Rete territoriale: coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del privato sociale e modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	10
Avvenuta realizzazione o realizzazione in corso di attività, progetti sperimentali, interventi nell'ambito delle attività specifiche oggetto di finanziamento.	8
TOTALE	18

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto sulla base del riparto preventivo delle risorse, di cui al punto c), in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate verranno utilizzate per il finanziamento di eventuali interventi non finanziati su altri ambiti provinciali o, in via residuale, ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale 2015, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

Il Responsabile dell'istruttoria è la Dr. ssa Maria Celeste Anglesio.

L'istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo è affidata ad un Nucleo di valutazione, formato dai Dirigenti e funzionari rappresentanti della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni a decorre dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;

- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

i) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

l) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.
- Legge 190 del 6/11/2012.

m) Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza
- sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione competente;
- i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.